



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI PER PENSIONATI

Approvato con Delibera C.C. n. 67 del 22.12.2023

SOMMARIO

ART 1. FINALITÀ SOCIALI DELLE AREE ORTIVE	pag. 3
ART 2. OGGETTO E DESTINATARI	pag. 3
ART 3. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE	pag. 3
ART 4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	pag. 3
ART 5. MODALITA' DI CONDUZIONE	pag. 3
ART 6. ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI	pag. 4
ART 7. COMITATO DI GESTIONE	pag. 4
ART 8. COSTI DI GESTIONE	pag. 5
ART 9. IMPEGNI DELL'ASSEGNATARIO	pag. 5
ART 10. DIVIETI	pag. 5
ART 11. ATTIVITA' AMMESSE	pag. 6
ART 12. DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA	pag. 6
ART 13. PROCEDURA DI DECADENZA	pag. 6
ART 14. RESPONSABILITA' DELL'ASSEGNATARIO	pag. 7

ART 1. FINALITÀ SOCIALI DELLE AREE ORTIVE

Il Comune di Cervia attua da tempo molteplici iniziative tese a favorire l'integrazione dei pensionati nel tessuto sociale e a valorizzare l'apporto di idee, esperienze e valori che questa fascia di popolazione esprime.

Si considera l'assegnazione di aree da adibire ad orti per pensionati come un servizio di solidarietà che si prefigge lo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei pensionati alla vita sociale, il superamento dell'isolamento, la crescita culturale attraverso l'integrazione fra generazioni, promuovendo i principi di sussidiarietà e solidarietà e valori e stili di vita collaborativi.

ART 2. OGGETTO E DESTINATARI

Il Comune, secondo disponibilità, assegna in uso a cittadini pensionati residenti nel Comune di Cervia, che ne facciano domanda, appezzamenti di terreno di proprietà comunale da utilizzare solo per la coltivazione diretta destinata alle necessità del proprio nucleo familiare.

Il nucleo familiare a cui appartiene il pensionato assegnatario non può detenere altri appezzamenti di terreno coltivati ad orto, in proprietà o ad altro titolo, e comunque, anche se con più pensionati, può avere in gestione un solo orto.

Il Comune si riserva inoltre l'assegnazione di orti a persone non pensionate, su proposta dei servizi socio-sanitari territoriali ed alle scuole su richiesta degli Organismi scolastici.

ART 3. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Per ottenere l'assegnazione degli orti occorre presentare domanda, su apposito modulo, presso il Servizio Servizi alla Persona

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, oltre alle proprie generalità:

- di essere pensionato residente nel Comune di Cervia;
- di essere in grado di provvedere personalmente ed autonomamente alla coltivazione dell'orto;
- di essere consapevole che, in caso di assegnazione, il nucleo familiare di appartenenza non potrà detenere altri appezzamenti coltivati ad orto in proprietà o ad altro titolo;
- il reddito annuo lordo del nucleo familiare risultante nell'ultima dichiarazione dei redditi o nell'ultima certificazione sostitutiva rilasciata dall'ente previdenziale o datore di lavoro.

ART 4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è effettuata sulla base di un'apposita graduatoria redatta con riferimento ai seguenti criteri, in ordine prioritario successivo:

1. unico componente del nucleo familiare;
2. maggiore età anagrafica del richiedente (dal più anziano al più giovane);
3. minore reddito annuo lordo del nucleo familiare.

La graduatoria viene aggiornata con cadenza annuale, entro il mese di gennaio, sulla base delle domande pervenute nel corso dell'anno solare precedente.

Gli orti che si rendono liberi per qualunque motivo vengono riassegnati ad altro richiedente secondo l'ordine della graduatoria. Fino all'approvazione della nuova graduatoria, gli orti vengono assegnati sulla base di quella vigente.

ART 5. MODALITA' DI CONDUZIONE

L'orto assegnato deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario; possono contribuire alla conduzione dell'orto anche i familiari ma in modo non prevalente e comunque non sostitutivo della

presenza e del lavoro dell'assegnatario. In mancanza di familiari, e solo per i lavori di vangatura, l'assegnatario può avvalersi della collaborazione di altra persona.

E' ammessa la coltivazione dell'orto da parte di un familiare dell'assegnatario (o, in mancanza di familiari, da persona di fiducia) esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in caso di impossibilità fisica temporanea, legata a motivi di salute, per la durata massima di un anno;
- b) in caso di assenza motivata da necessità personali, per la durata massima di tre mesi.

Nei casi di cui al precedente capoverso l'assegnatario dovrà preventivamente presentare una specifica comunicazione al Comune e al Comitato di cui al successivo art. 7. Il periodo di assenza/sostituzione non potrà essere prorogato e, se relativo al caso di cui al punto a), non potrà più ripetersi nel corso dell'assegnazione. Qualora i motivi di cui ai punti a) e b) dovessero persistere oltre il termine massimo previsto, l'assegnatario si considererà decaduto dall'assegnazione con effetto immediato e dovrà pertanto restituire l'orto.

In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto viene assegnato ad altro richiedente sulla base della graduatoria vigente. L'eventuale familiare che stava collaborando alla conduzione può però chiedere di mantenere la disponibilità dell'orto per un periodo massimo di 6 mesi al fine di completare il ciclo di colture in atto e provvedere alla raccolta, dopodichè dovrà inderogabilmente riconsegnare l'orto al Comune per la successiva assegnazione.

L'orto non può essere dato in affitto, né ceduto in uso sotto qualsiasi altra forma, anche se a titolo gratuito.

E' fatto divieto assoluto di commercializzare i prodotti dell'attività ortiva

ART 6. ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

L'Assemblea degli assegnatari, della quale fanno parte tutti gli assegnatari dei singoli orti, si riunisce di norma una volta all'anno a seguito di convocazione da parte del Comune; l'Assemblea può comunque essere convocata anche con maggiore frequenza, su richiesta degli assegnatari o del Comune, qualora intervengano questioni che necessitino di essere discusse rapidamente.

ART 7. COMITATO DI GESTIONE

Per la gestione degli orti viene eletto dall'assemblea un Comitato di gestione che dura in carica due anni ed è composto da n. tre membri. I membri sono scelti tra gli assegnatari stessi, a seguito di votazione anonima e di formazione di una graduatoria sulla base delle preferenze ricevute.

Il Comitato di gestione:

- a) vigila sul rispetto del presente Regolamento, segnalando in forma scritta al Servizio Servizi alla Persona le eventuali irregolarità compiute dagli assegnatari ai fini dell'attivazione della procedura di decadenza di cui all'art. 13;
- b) relaziona almeno annualmente al Servizio Servizi alla Persona sull'andamento della gestione ortiva,
- c) organizza i necessari interventi di manutenzione dell'area ortiva e l'acquisto comune di beni e materiali necessari agli assegnatari degli orti; a tal fine raccoglie preventivamente le quote di compartecipazione che ogni assegnatario è obbligato a versare ai sensi dell'art. 8, 2° c., lettera B e gestisce il Fondo Cassa così costituito; gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune;
- d) rendiconta periodicamente agli assegnatari ed al Servizio Servizi alla Persona in merito alle spese comuni ed al Fondo Cassa di cui alla lettera c);
- e) valuta le richieste degli assegnatari che, per particolari motivi di salute, chiedono l'autorizzazione a sostare presso le aree ortive con veicoli a motore;

- f) si esprime, su richiesta del Servizio Servizi alla Persona, in merito a richieste e questioni non espressamente o compiutamente disciplinate dal presente Regolamento;
- g) promuove eventuali attività ricreative atte a favorire la socializzazione tra gli assegnatari.

ART 8. COSTI DI GESTIONE

Le spese relative alla conduzione e manutenzione dell'orto sono a carico degli assegnatari.

Ciascun assegnatario:

A) versa annualmente all'Amministrazione comunale una quota forfettaria di € 40,00 a titolo di rimborso delle spese per utenze; la quota potrà essere periodicamente aggiornata, su decisione della Giunta Comunale, sulla base dell'andamento della spesa per utenze rilevata nel corso del triennio precedente; le scuole saranno esentate dal pagamento della quota annuale; altri casi di esenzione potranno essere valutati da parte dei Servizi Sociali Territoriali;

B) partecipa inoltre in egual misura alle spese comuni sostenute dal Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 7 lettera c), versando preventivamente le somme necessarie.

Il mancato versamento della quota forfettaria dovuta annualmente all'Amministrazione (di cui alla lettera A) e/o delle quote di contribuzione alle spese comuni dovute al Comitato di Gestione (di cui alla lettera B) costituisce motivo di decadenza dell'assegnazione.

ART 9. IMPEGNI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario è tenuto a:

- adottare comportamenti di assoluto rispetto nei confronti degli altri assegnatari;
- mantenere ordinato e pulito il proprio orto, le zone limitrofe e le parti comuni, compresi eventuali servizi igienici o altri servizi installati nell'area;
- mantenere i confini dell'orto ben visibili, senza ricorrere a nessuna delimitazione; in particolare, ciascun assegnatario dovrà garantire che all'interno della propria area, lungo entrambi i confini nord e sud, rimanga una striscia di terreno priva di piantumazioni e liberamente calpestabile larga non meno di 25 cm;
- versare le somme di cui all'art. 8;
- provvedere al corretto conferimento dei rifiuti in base alle norme vigenti sul territorio cervese in materia di raccolta rifiuti urbani e alle indicazioni del relativo Soggetto Gestore e del Servizio Servizi alla Persona;
- comunicare al Comitato di gestione l'opportunità di fare uso di antiparassitari;
- comunicare obbligatoriamente agli assegnatari limitrofi l'eventuale uso di antiparassitari, che dovranno in ogni caso essere a bassa tossicità.

ART 10. DIVIETI

E' fatto divieto di:

- ampliare, modificare e recintare l'orto assegnato;
- realizzare qualsiasi tipo di struttura, fissa o temporanea, come: capanni, serre o similari, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 11;
- installare qualsiasi genere di intelaiatura / struttura / impalcatura che in qualche modo delimiti (in tutto o in parte) perimetri interni/esterni della propria area ortiva e/o che arrechi danno all'estetica e al decoro dell'ambiente;
- impiegare materiali/oggetti impropri (ad es: reti da letto) come appoggio alle piantumazioni che necessitano di sostegno;
- piantare alberi di qualsiasi tipo;
- allevare, tenere o portare animali di qualsiasi genere nell'orto;
- usare diserbanti di ogni genere;
- scavare pozzi per il prelievo di acqua sotterranea o interrare vasche per la raccolta dell'acqua

- sostare presso l'area ortiva con veicoli a motore per un tempo superiore a quello strettamente necessario a completare operazioni di carico/scarico salvo quanto previsto all'art. 7 lett. e);
- danneggiare o asportare i generi coltivati dagli altri assegnatari;
- abbandonare l'area assegnata, anche solo parzialmente, in uno stato di incuria.

ART 11. ATTIVITA' AMMESSE

E' possibile:

- la costruzione di servizi comuni per i soli assegnatari di orti, da realizzare a margine degli stessi, e da adibire a servizi igienici, a ricovero per attrezzi, a verde attrezzato per momenti ricreativi, comunque sempre in accordo con l'Amministrazione Comunale e previa sua formale autorizzazione;
- la raccolta di acqua fino a q.li 100 in contenitori di capienza non superiore a lt 100 cadauno, muniti di coperchio di plastica a chiusura ermetica per evitare la formazione di zanzare e insetti; i contenitori dovranno essere puliti frequentemente per impedire processi di putrefazione;
- l'accesso alle aree ortive con veicoli a motore per il tempo strettamente necessario a completare operazioni di carico/scarico;
- impiegare, per le piantumazioni che necessitano di sostegno, materiali comunemente utilizzati in orticoltura (ad esempio: canne di bambù) fino ad un'altezza massima di circa 200 cm;
- riparare le colture con coperture facilmente rimovibili non ancorate stabilmente al terreno e di altezza non superiore a circa 100 cm dal suolo, secondo norme di decenza estetica;
- installare videocamere di sorveglianza contro i furti solo ed esclusivamente sulla base del preventivo parere favorevole del Comitato di Gestione ed a seguito di specifica autorizzazione da parte del Comune che imporrà l'obbligo: 1) di adottare ogni precauzione atta a limitare le riprese alla propria area con esclusione, quindi, delle abitazioni vicine, degli orti altrui e delle aree comuni; 2) di alimentare la videocamera autonomamente, con propria batteria.

ART 12. DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA

Il Comune dispone la decadenza dell'assegnazione dell'orto, secondo la procedura di cui all'art. 13, in caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Il Comune può inoltre, in qualunque momento, disporre la revoca delle assegnazioni in base a sopravvenuti motivi di interesse pubblico, o ad un mutamento della situazione di fatto o ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In tali circostanze gli assegnatari sono obbligati a lasciare liberi gli orti nei tempi richiesti che, ove possibile, terranno conto delle coltivazioni in atto e del periodo necessario a concludere il ciclo produttivo.

L'assegnatario è infine libero di rinunciare all'assegnazione restituendo l'orto; in tal caso deve provvedere a darne tempestiva comunicazione al Servizio Servizi alla Persona, compilando l'apposito modulo e riconsegnando contestualmente le chiavi.

Nei casi di decadenza, revoca e rinuncia:

- a) l'orto dovrà essere restituito opportunamente ripristinato e libero da materiali vari;
- b) non sarà dovuto alcun rimborso delle quote di cui all'art. 8.

ART 13. PROCEDURA DI DECADENZA

Il Servizio Servizio alla Persona, nel caso di irregolarità compiute dagli assegnatari nell'osservanza del presente Regolamento, segnalate dal Comitato o direttamente rilevate dal Servizio stesso, provvederà, in prima istanza, al richiamo scritto dell'interessato.

Qualora le violazioni perdurino il Servizio provvederà a recapitare un secondo richiamo; il richiamo fisserà un termine ultimo entro il quale l'interessato sarà obbligato a porre in atto misure volte a conformarsi definitivamente al presente Regolamento e trascorso il quale, in assenza di adempimento alle prescrizioni, il Servizio provvederà a dichiarare la decadenza dell'assegnazione ai sensi dell'art. 12, con effetto immediato e senza restituzione della quota di cui all'art. 8.

L'assegnatario sarà quindi obbligato a restituire l'orto e le chiavi di accesso.

ART 14. RESPONSABILITA' DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario si impegna a rispettare tutte le norme contenute nel presente Regolamento, che dovrà essere firmato per accettazione all'atto dell'assegnazione.

L'assegnatario, in qualità di custode dell'orto, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danno cagionato dalle cose in custodia).